

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3699/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 441/88 recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91<sup>(4)</sup>, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, onde consentire un'equa ripartizione dell'onere della distillazione obbligatoria nella Comunità, occorre delimitare le regioni di produzione che presentano determinate caratteristiche di omogeneità; che tale delimitazione è necessaria anche per il Portogallo;

considerando che i prezzi d'acquisto e gli aiuti applicabili per la campagna 1992/1993 nel settore vitivinicolo e previsti dal regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2959/92<sup>(6)</sup>, riguardano anche la produzione vinicola in Portogallo; che è quindi indispensabile, per garantire una corretta applicazione della distillazione obbligatoria in Portogallo, definire la regione di produzione, nonché la produzione media di vino da tavola e dei prodotti a monte del vino da tavola nella regione succitata;

considerando che il Consiglio non ha ancora definito, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, le zone viticole del Portogallo nell'allegato IV dello stesso regolamento e che occorre pertanto classificare il territorio viticolo portoghese quale entità unica, senza però pregiudicare la decisione che il Consiglio dovrà prendere in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato nel seguente modo:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:
  - — regione 7: le regioni viticole portoghesi. •
- 2) All'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente trattino:
  - — regione 7: 7 250 000 ettolitri. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 8.